



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27/06/2018	Verbale numero 20
-----------------------	-------------------

COPIA

Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA ONLUS DEI SERVIZI DI TRASPORTI SOCIO SANITARI, TRASPORTI SCOLASTICI, ASSISTENZA SANITARIA E SUPPORTO LOGISTICO PER MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 19.00, ed in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, in prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, su numero 12, assegnati e in carica, risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

ANGELINI RANDO
CONTI CARMELINA
ROSATI DARIA
FABRIZI CARLO
FERRI MARCO
TALVACCHIA SIRIO
MECO FRANCA
AMATUCCI ANNUNZIO
DI MATTEO ROBERTA
FORLINI ALESSANDRO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

e risultano assenti:

DI BONAVENTURA GABRIELE
GALLI VALENTINA
ROMANDINI ELICIO

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale presenti n.10 e assenti n. 3

Il Presidente arch. Rando Angelini, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale **ANGELINI Dott. TOMMASO**, incaricato della redazione del verbale.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

Il Sindaco-Presidente introduce il 3° punto all'ordine del giorno ed invita l'Assessore Ferri con delega delle funzioni in materia di "Lavori pubblici, politiche energetiche, qualità della vita e politiche giovanili" ad illustrare la presente proposta di deliberazione.

Riferisce, pertanto, sull'argomento l'Assessore Ferri.

Terminata la relazione il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri ad intervenire nella discussione.

Uditi gli interventi e terminata la discussione il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri a votare la proposta di deliberazione.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Ferri;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, come sopra riportati in sintesi;

PREMESSO che:

- la Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" all'art.1 stabilisce che la Repubblica assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt.2, 3 e 38 della Costituzione;
- per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'art.128 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112 ovvero tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
- la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali competono agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112, i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato;
- la Legge n.104/1992 all'art.8 individua, tra gli interventi necessari per realizzare l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili, "l'organizzazione di trasporti specifici" assicurati secondo quanto indicato dall'art.26, comma 2, sempre della Legge n.104/1992, dai Comuni, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, per le persone diversamente abili non in grado di servirsi dei mezzi pubblici;
- ai Comuni, anche consorziati tra loro, è consentito, ai sensi della Legge n.104/1992, art.38, di avvalersi dell'opera di Associazione riconosciute e non, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempre che siano idonee per livelli di prestazioni, per qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni;
- la Legge n.383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" consente agli Enti locali di stipulare apposite convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art.7 della Legge quadro sul volontariato n.266/1991 per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi;

DATO ATTO che, per favorire la frequenza da parte di utenti disabili e/o in difficoltà di centri di riabilitazione, il Comune ha organizzato, negli anni passati, un apposito servizio di trasporto facendo ricorso alla Legge n.266/1991 che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e degli Enti Pubblici;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 07/07/1995, modificata ed integrata con successivi atti dello stesso consesso n.64 del 18/07/1997 e n.74 del 08/09/1997, veniva approvata la convenzione con l'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. con sede legale in Sant'Egidio alla Vibrata in via Vittorio Veneto n.41 per il servizio di trasporto in autoambulanza, presso centri specializzati di riabilitazione, di persone ammalate e disabili residenti e/o domiciliati nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e per dare assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali- ricreative-sportive;
- con atto del Consiglio Comunale n.71 del 31/07/2000 veniva prorogata la suddetta convenzione fino al 2003;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 06/11/2003 veniva rinnovata la convenzione con l'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. per il periodo 10 novembre 2003-10 novembre 2006;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 12/07/2007 veniva rinnovata la convenzione con l'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. per il periodo 16 agosto 2007-16 agosto 2010;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 30/09/2010 veniva approvata la convenzione con la suddetta associazione, per il trasporto in autoambulanza, presso centri specializzati di riabilitazione, di persone ammalate e disabili residenti nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e per dare assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali- ricreative-sportive, per il periodo 3 novembre 2010-2 novembre 2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 31/10/2011 veniva approvata la convenzione con l'associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s., sempre per l'espletamento dei servizi sopra indicati, per il periodo 14 novembre 2011-13 novembre 2012;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 16/04/2013 si approvava la convenzione con l'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. per il servizio di trasporto in autoambulanza, presso centri specializzati di riabilitazione, di persone ammalate e disabili residenti nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e per dare assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive, per il periodo 7 maggio 2013 - 6 maggio 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 16/04/2013 si è provveduto ad affidare all'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. con sede legale a Sant'Egidio alla Vibrata in via Vittorio Veneto n.41, per il periodo 7 maggio 2013-6 maggio 2014, il servizio di trasporto in autoambulanza, o con ogni altro mezzo idoneo, presso centri specializzati di riabilitazione presenti nel territorio comunale ovvero presso altri centri siti fuori del territorio comunale, dei cittadini residenti nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- l'art.6 della sopra indicata convenzione stabiliva che la stessa aveva efficacia di un anno dalla data della stipula e che si intendeva prorogata fino alla stipula di nuova convenzione, da effettuarsi entro 90 giorni;
- con nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 16/09/2014 al n.12.665

l'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. comunicava che, a far data dal 01/10/2014, la convenzione si intendeva non rinnovata e di conseguenza i servizi che rientravano nella stessa sarebbero stati sospesi;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 30/09/2014 si è affidato, in considerazione dell'imminenza della scadenza della convenzione relativa ai trasporti socio-sanitari ed alla necessità di reperire un nuovo operatore in possesso dei requisiti necessari per garantire il servizio stesso, all'Associazione Croce Verde con sede a Villa Rosa di Martinsicuro in via F. Filzi snc per il periodo 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014, il servizio relativo ai trasporti verso strutture sanitarie, riabilitative e socio-educative di soggetti disabili e/o con disabilità, che, a causa delle condizioni psico-fisiche, mancanza di mezzi propri, di familiari residenti sul territorio o per modalità, ubicazione o orari non possono servirsi dei normali mezzi pubblici;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 30/12/2014, in considerazione dell'imminenza della scadenza dell'affidamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 30/09/2014 e della necessità ed urgenza di proseguire il servizio, è stato affidato all'Associazione Croce Verde con sede a Villa Rosa di Martinsicuro in via F. Filzi snc per il periodo 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015, in attesa delle determinazioni dell'Ente, il servizio relativo ai trasporti verso strutture sanitarie, riabilitative e socio-educative di soggetti disabili e/o con disabilità, che, a causa delle condizioni psico-fisiche, mancanza di mezzi propri, di familiari residenti sul territorio o per modalità, ubicazione o orari non possono servirsi dei normali mezzi pubblici, di cui all'offerta acclarata al protocollo dell'Ente in data 30/09/2014 al n.13.357;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n.6.208 del 12/05/2015, l'Associazione Croce Verde con sede a Villa Rosa di Martinsicuro in via F. Filzi snc evidenziava la difficoltà di proseguire il servizio affidato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 30/12/2014 per problemi organizzativi e logistici, legati alla lontananza della sede dell'associazione dal luogo di svolgimento del servizio;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 14/07/2015 si è provveduto ad affidare all'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata per un periodo di anni due, a far data dalla stipula della convenzione ovvero dal 21 luglio 2015 fino al 20 luglio 2017, i seguenti servizi: trasporto in autoambulanza, o con ogni altro mezzo idoneo, presso centri specializzati di riabilitazione presenti nel territorio comunale ovvero presso altri centri siti fuori del territorio comunale, dei cittadini che ne hanno bisogno residenti nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata; di assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive; trasporto scolastico degli studenti portatori di handicap frequentanti gli istituti di istruzione superiore secondaria, i quali a causa delle loro disabilità non sono in grado di servirsi dei normali mezzi di linea o di affrontare percorsi a piedi e si è approvato lo schema di convenzione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 29/06/2017 sono stati affidati alla "P.A. Croce Bianca Val Vibrata", oltre i servizi di cui sopra anche il servizio di supporto logistico in occasione di manifestazione e/o altro evento per il periodo dal 21 luglio 2017 fino al 20 luglio 2018;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla L. n.208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via

autonoma (art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 e art.1, comma 449, Legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. L. n.95/2012 (L. n.135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n.98/2011 (L. n.115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art.1, commi 7-9, D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art.1, comma 450, Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della Legge n.208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato Decreto Legge n.95/2012;

RILEVATO che:

- in seguito dell'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016) ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall'art.1, comma 501, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori ad euro 40.000,00 (art.23-ter comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n.114);
- viene comunque ribadito, con i richiami in premessa nel comma 3 dell'art.23-ter D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n.114 ("Fermi restando l'art.26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n.488, l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 e l'articolo 9, comma 3 del Decreto-Legge 24 aprile 2014 n.66 ...") l'obbligo di procedere agli acquisti attraverso forme di mercato elettronico o, per i soggetti obbligati, direttamente con il Mepa;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'art.26 della Legge n.488/1999 e dell'art.1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006 n.296, che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip aventi ad oggetto beni comparabili con quelli richiesti né sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione istituito dalla Consip spa (ex art.1, comma 450, L. 27/12/2006 n.296) sono presenti servizi simili o comparabili a quelli del presente atto;

CONSIDERATO che l'art.37, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 prevede per i Comuni non capoluogo di provincia l'acquisizione di beni, servizi e lavori ricorrendo ad una delle seguenti modalità: a) ad una centrale di committenza od a soggetti aggregatori in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D. Lgs. n.50/2016, b) mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, c) alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della L. n.56/2014;

VERIFICATO che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad euro 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato dal D. Lgs. n.5/2017 "*mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*";

VISTO il vigente Regolamento per i lavori le forniture ed i servizi in economia ed, in particolare, l'art.6 comma 3 che ha stabilito, come nel caso di specie, che si può prescindere dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di euro 40.000,00, IVA esclusa, o nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire;

PRECISATO che:

- l'importo complessivo per tutta la durata della convenzione, stimato inferiore ad euro 40.000,00, IVA esclusa, come sopra specificato, ha carattere presuntivo in quanto il valore finale sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese;
- l'Amministrazione, nel corso del periodo di gestione, è libera di richiedere prestazioni per un importo complessivo inferiore al valore indicato o di non richiedere alcuna prestazione senza oneri per l'Amministrazione stessa nei confronti dell'Associazione;

RISCONTRATO, inoltre, che non sussistono ostacoli al ricorso, da parte dell'ente locale, al sistema di gestione mediante affidamento diretto a soggetti che operano nell'ambito socio-assistenziale data la finalità del servizio da svolgere, così come indicato dall'art.7 della L. n.266/1991 ("Legge-quadro sul volontariato") che prevede la possibilità per Stato, Regioni, enti locali ed altri enti pubblici di stipulare convenzioni con dette associazioni, al fine di affidare loro la gestione di servizi pubblici di rilevanza sociale, purché tali organizzazioni non operino in un regime di concorrenza tra imprese aventi scopo di lucro;

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art.30 del D. Lgs. n.50/2016;

VISTA la nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 20/06/2018 al n.8.773 con la quale l'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. di Sant'Egidio alla Vibrata ha manifestato la volontà a proseguire i servizi effettuati per conto del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, così come individuati nella convenzione stipulata in data 21/07/2017, agli stessi prezzi, patti e condizioni, aggiungendo alcune variazioni quali la tariffa del servizio del supporto logistico in occasione di manifestazioni e/o altri eventi organizzati dall'Ente;

RILEVATO che:

- durante il periodo di affidamento del servizio di trasporti sanitari, di assistenza sanitaria in occasione delle varie manifestazioni e del trasporto scolastico per studenti portatori di handicap all'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s., questa Amministrazione non ha mosso alcun rilievo circa la conduzione del servizio e l'Associazione stessa si è resa sempre disponibile a collaborare con l'Amministrazione nella risoluzione delle varie problematiche che si sono presentate durante il periodo di gestione;
- una delle priorità di questa Amministrazione è quella di attivare una precisa strategia che si traduce nel continuare, da un lato, ad assicurare l'erogazione di servizi diretti al sostegno dei singoli e delle famiglie nelle molteplici aree di intervento in cui si esplica la funzione di tutela sociale di competenza dell'Ente e, dall'altro, di consolidare il sistema dei servizi sociali, garantendo maggiore efficacia ed un significativo incremento qualitativo e quantitativo della disponibilità di servizi stessi per i cittadini;

RILEVATO che:

- il principio di rotazione (art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.), che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a

presentare le offerte, trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato (Consiglio di Stato, sez. V, 13/12/2017, n.5854);

- tale principio è dunque volto proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli appalti "sotto soglia", nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio;

RILEVATO altresì che consolidata giurisprudenza (cfr. TAR Toscana, Sez. II, 12/06/2017, n.816; TAR Veneto, Sez. I, 26/05/2017, n.515, TAR Lombardia, Sez. IV, 09/02/2018, n.380) ritiene il principio di rotazione strumentale a quello di concorrenza, in particolare, secondo tale corrente pretoria, il principio di rotazione *"pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale"* (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 28/12/2011, n.6906; TAR Napoli, II, 08/03/2017 n.1336; TAR Lazio, Sez. II, 11/03/2016 n.3119);

CONSIDERATO pertanto, *"ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto"* (TAR Napoli, II, 27/10/2016 n.4981);

CONSIDERATO, altresì, che l'affidamento al soggetto gestore uscente viene motivato dalla stazione appaltante, come indicato al paragrafo 3.6 delle Linee guida A.N.A.C. n.4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" così come modificate dalla delibera ANAC 1 marzo 2018, n.206 *"in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso"*;

VISTO altresì il parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale del 26/01/2018 sulle nuove Linee Guida A.N.A.C. n.4 nel quale la previsione, recata dalle Linee guida di cui trattasi, della possibilità, per le stazioni appaltanti, di derogare motivatamente, per tali affidamenti, al principio di rotazione appare *"pienamente rispondente al principio di*

proporzionalità, oltre che al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa";

VISTO inoltre che l'applicazione in termini assoluti del principio di rotazione limiterebbe eccessivamente la discrezionalità dell'ente appaltante, che non sarebbe più nelle condizioni di scegliere liberamente chi invitare alla gara, costituendo nel contempo una preclusione per l'aggiudicatario uscente, superabile solo in presenza di circostanze eccezionali (Tar Veneto, 26 maggio 2017, n.515; Tar Toscana, Sez. II, 12 giugno 2017, n.816; 22 dicembre 2017, n.1665; Tar Lombardia, 9 febbraio 2018, n.380);

DATO ATTO della specialità del servizio oggetto del presente affidamento, del grado di soddisfazione maturato nel corso della progressiva gestione, dell'esistenza sul territorio comunale della sola associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. che svolge detto servizio;

CONSIDERATO che:

- da una sommaria indagine effettuata esistono sul territorio della provincia di Teramo varie associazioni che si occupano di trasporti socio-sanitari, sia di pubblica assistenza aderenti all'A.N.P.A.S. Abruzzo sia di promozione sociale (Croce Rossa);
- si tratta di associazioni che fondano le loro attività istituzionali sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima;

CONSIDERATO, altresì, che la presenza di un'associazione di pubblica assistenza all'interno del territorio del medesimo bacino di utenza al quale la stessa si rivolge consente un servizio tempestivo, qualificato e professionale attraverso cui rispondere alle richieste, oltre a permettere la sostenibilità della spesa da parte dell'Ente Locale per il quale l'associazione gestisce i servizi, vista la vicinanza della sede dell'associazione stessa al luogo di svolgimento dei medesimi;

VISTA infatti la nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 20/06/2018 al 8.782 da parte dell'Associazione Croce Verde, con sede a Villa Rosa di Martinsicuro in via F. Filzi snc - associazione di pubblica assistenza che risulta essere la più vicina tra quelle individuate - la quale evidenzia le difficoltà nell'organizzare i servizi di cui alla convenzione in scadenza per motivi logistici;

ACCERTATO, pertanto, che la maggiore distanza della sede dell'associazione dal bacino di svolgimento della prestazione comporterebbe da parte dell'Ente Locale per il quale l'associazione gestisce il servizio, un incremento esponenziale delle spese da sostenere poiché al costo dell'intervento occorre aggiungere la tariffa chilometrica calcolata dal luogo di inizio dell'operazione fino al luogo di conclusione della medesima (sede dell'associazione);

RITENUTO, quindi, opportuno affidare all'associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. agli stessi prezzi, patti e condizioni della convenzione attualmente in essere i seguenti servizi:

- trasporto in autoambulanza, o con ogni altro mezzo idoneo, presso centrispecializzati di riabilitazione presenti nel territorio comunale ovvero presso altri centri siti fuori del territorio comunale, dei cittadini residenti nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive;
- trasporto degli studenti diversamente abili frequentanti gli istituti scolastici di ordine superiore;

CONSIDERATO, inoltre, opportuno affidare all'associazione P.A. Croce Bianca Val

Vibrata O.n.l.u.s., oltre ai servizi di cui sopra, anche il servizio di supporto logistico in occasione delle manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive variando, rispetto alla convenzione attualmente in essere il costo dello stesso, tenuto conto delle sempre più numerose richieste pervenute da parte dell'Ente Locale, del costo degli aggiornamenti obbligatori annuali che il personale del settore sanitario è tenuto a svolgere;

VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e l'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s per la gestione dei servizi di cui sopra, con decorrenza dal 21 luglio 2018 al 31 dicembre 2019;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON voti favorevoli n.10, contrari n.0, ed astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano su n.10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di affidare alla P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s i seguenti servizi: trasporto in autoambulanza, o con ogni altro mezzo idoneo, presso centri specializzati di riabilitazione presenti nel territorio comunale ovvero presso altri centri siti fuori del territorio comunale, dei cittadini che ne hanno bisogno residenti nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata; assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive organizzate dall'Ente; trasporto di alunni diversamente abili frequentanti istituti scolastici di ordine superiore; supporto logistico in occasione di manifestazione e/o altro evento;
- 3) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s con sede in Sant'Egidio alla Vibrata;
- 4) di dare atto che la convenzione avrà durata dal 21 luglio 2018 fino al 31 dicembre 2019;
- 5) di dare mandato al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa di adottare gli atti necessari a dare esecuzione al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D. L.vo n.267/2000.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA E
L'ASSOCIAZIONE "P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA"**

Prot. n. _____ del ___/07/2018

L'anno duemiladiciotto, addì ___ (_____) del mese di luglio alle ore ____ presso la Sede Municipale,

tra

il **Comune di Sant'Egidio alla Vibrata**, rappresentato dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa Dott. Andrea Luzi, nato ad Ascoli Piceno il 19/07/1964, domiciliato per lo scopo presso questo Ente, cod fisc. LZUNDR64L19A462R il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune predetto

e

l'**Associazione P.A. CROCE BIANCA VAL VIBRATA O.n.l.u.s.**, rappresentata dal Sig. Peroni Gabriele, nato a Preston-Melbourne (Australia) il 29/11/1964, cod. fisc. PRNGRL64S29Z700G, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata con sede in Sant'Egidio alla Vibrata, via Vittorio Veneto n.41, P.I. 00863960670 - C.F. 91009210674

PREMESSO che:

- la Legge n.104 del 05/02/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei soggetti portatori di handicap" consente ai Comuni, anche consorziati tra loro, di avvalersi per l'erogazione di interventi e servizi sociali dell'opera di Associazione riconosciute e non, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempre che siano idonee per livelli di prestazioni, per qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni;
- la Legge n.383 del 07/12/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" consente agli Enti locali di stipulare apposite convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi;
- la Legge n.266 dell'11/08/1991 "Legge quadro sul volontariato" stabilisce all'art.7, primo comma, che gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri delle organizzazioni di volontariato e che dimostrino attitudine e capacità operative;
- le convenzioni di cui sopra devono contenere, ai sensi dell'art.7, secondo comma della Legge n.266 dell'11/08/1991, disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese;
- le coperture assicurative degli aderenti all'associazione che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, sono elementi essenziali della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la

convenzione medesima;

- ai sensi dell'art.8 della Legge n.266/1991 le operazioni effettuate da organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e sono esenti dall'imposta di bollo e di registro;
- il Decreto Legislativo n.460 del 04/12/1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" all'art.10 stabilisce che sono organizzazioni non lucrative di utilità sociali (O.n.l.u.s.) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente lo svolgimento di attività nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, l'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte;

CONSIDERATO che questo Ente non ha un proprio servizio istituzionale per la gestione di alcuni servizi sociali, per cui, per assolvere detti compiti deve necessariamente stipulare apposite convenzioni con soggetti idonei;

PRESO ATTO che:

- con atto di Consiglio Comunale n.67 del 07/07/1995 veniva affidato, all'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. con apposita convenzione, il servizio trasporto in autoambulanza o con altro mezzo idoneo al servizio stesso, presso centri specializzati di riabilitazione, di persone ammalate e disabili residenti e/o domiciliati nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- con atto di Consiglio n.71 del 31/07/2000 veniva prorogata la suddetta convenzione fino al 2003;
- con successiva deliberazione di C.C. n.92 del 06/11/2003 veniva rinnovata la convenzione con l'associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. per il periodo 10 novembre 2003-10 novembre 2006;
- con deliberazione di C.C. n.27 del 12/07/2007 veniva rinnovata la convenzione con l'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. per il periodo 16 agosto 2007-16 agosto 2010;
- con deliberazione di C.C. n.48 del 30/09/2010 veniva approvata la convenzione con la suddetta associazione, per il trasporto in autoambulanza, presso centri specializzati di riabilitazione, di persone ammalate e disabili residenti e/o domiciliati nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e per dare assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive, per il periodo 3 novembre 2010- 2 novembre 2011;
- con deliberazione di C.C. n.31 del 31/10/2011 veniva approvata la convenzione con l'associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s., sempre per l'espletamento dei servizi sopra indicati, per il periodo 14/11/2011-13/11/2012;
- con deliberazione di C.C. n.6 del 16/04/2013 veniva approvata il nuovo schema di convenzione con l'associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s., per l'espletamento dei servizi sopra indicati, della durata di un anno dalla data di stipula della convenzione stessa ovvero dal 07/05/2013 al 06/05/2014;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 14/07/2015 si è provveduto ad affidare all'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata per un periodo di anni due, a far data dalla stipula della convenzione ovvero dal 21 luglio 2015 fino al 20 luglio 2017, i seguenti servizi: trasporto in autoambulanza, o con ogni altro mezzo idoneo, presso centri specializzati di riabilitazione presenti nel territorio comunale ovvero presso altri centri siti fuori del territorio comunale, dei cittadini che ne hanno bisogno residenti nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata; di assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali-

ricreative-sportive; trasporto scolastico degli studenti portatori di handicap frequentanti gli istituti di istruzione superiore secondaria, i quali a causa delle loro disabilità non sono in grado di servirsi dei normali mezzi di linea o di affrontare percorsi a piedi e si è approvato lo schema di convenzione;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 29/06/2017 si sono affidati alla "P.A. Croce Bianca Val Vibrata", oltre i servizi di cui sopra anche il servizio di supporto logistico in occasione di manifestazione e/o altro evento per il periodo dal 21 luglio 2017 fino al 20 luglio 2018;

CONSIDERATO che:

- detta Associazione è aconfessionale, apartitica e fonda la propria struttura sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro con riferimento all'art.3 dello statuto speciale;
- tale Associazione persegue, come fine diretto della propria attività, gli interventi di cui all'art.2 della L.R. n.32 del 16/06/1987;
- l'Associazione per lo svolgimento della propria attività si avvale di personale volontario che presta gratuitamente la propria opera, costituito da barellieri, medici, autisti, centralinisti qualificati per il funzionamento delle proprie attività, nonché volontari in servizio civile nazionale oltre a personale strutturato o dipendente e dispone di attrezzature e locali adeguati;

Tutto ciò premesso

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Impegni)

L'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s. si impegna:

- a) ad effettuare il trasporto in autoambulanza, o con ogni altro mezzo idoneo, dei cittadini che ne hanno bisogno, residenti nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, presso i centri specializzati di riabilitazione presenti nel territorio comunale, ovvero presso altri centri siti fuori del territorio comunale;

I criteri e le modalità di intervento verranno stabiliti con apposito atto dalla Giunta Comunale previa intesa con il rappresentante dell'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s.

La tariffa per ogni intervento è la seguente:

- € 0,55 a chilometro percorso;
- € 10,00 per diritto di chiamata;

Qualora durante i trasporti sanitari effettuati con ambulanza, il personale impiegato deve sostare per un periodo di tempo superiore ai 30 (trenta) minuti, verrà applicata la tariffa del fermo macchina di € 10,00 ad ora o comunque per un tempo superiore ai 30 (trenta) minuti sopra indicati;

- b) a dare assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive organizzate dall'Amministrazione Comunale.

La tariffa per interventi di assistenza durante le manifestazioni è di € 13,00 orarie, comprendente la messa a disposizione di personale sanitario e mezzi di soccorso oltre ad € 0,55 per ogni chilometro in occasione di assistenza sanitaria a manifestazioni itineranti (pedalate, corse, ecc.);

- c) ad effettuare interventi socio-assistenziali ed educativi domiciliari in favore di famiglie in condizioni di povertà, deprivazione, emarginazione e persone bisognose.

La tariffa per ogni intervento è di € 10,00;

- d) ad organizzare manifestazioni, incontri, dibattiti, corsi su argomenti di interesse collettivo quali, ad esempio, sanità, ambiente, disagio giovanile, alcolismo e

- tossicodipendenza;
- e) a proporre annualmente all'Amministrazione Comunale ogni intervento sociale anche con progetti finanziabili con contributi statali, regionali o di altri Enti;
 - f) a prestare ogni servizio connesso all'attività educativa ed informativa dei giovani;
 - g) a prestare ogni tipo di servizio nei soggiorni stagionali degli anziani e dei ragazzi organizzati da questa Amministrazione;
 - h) ad effettuare il trasporto degli studenti diversamente abili frequentanti gli istituti di istruzione superiore secondaria dall'abitazione all'Istituto scolastico avente sede nell'ambito del territorio provinciale e ritorno attraverso trasporto specializzato. L'Associazione P.A. Croce Bianca Val Vibrata O.n.l.u.s sarà responsabile degli alunni trasportati solo ed unicamente durante il trasporto stesso; nei casi di attesa in momenti precedenti e successivi lo svolgimento delle lezioni, sarà cura delle stesse istituzioni scolastiche provvedere alle dovute forme di assistenza e vigilanza degli studenti;
 - i) a garantire qualsiasi supporto logistico in occasione di manifestazioni socio-culturali-ricreative-sportive organizzate dall'Amministrazione Comunale al costo di € 25,00 a persona per turni da quattro ore cadauno;

I costi relativi a tutti gli interventi esposti nei punti d), e), f), g) h) e i) dovranno essere preventivamente quantificati di volta in volta, assunti i relativi impegni di spesa e liquidati con atto del Responsabile del Servizio competente, previa produzione dei giustificativi di spesa.

Articolo 2

(Personale)

Per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione l'Associazione si avvale di proprio personale volontario preventivamente qualificato e idoneo al servizio, di volontari in servizio civile nazionale nonché di personale regolarmente assunto e retribuito.

I nominativi di detto personale dovranno essere comunicati a questa Amministrazione.

Articolo 3

(Chiamate urgenti)

Resta salva la possibilità, da parte dell'Associazione, di privilegiare gli interventi per chiamate urgenti rispetto a quelli ordinari.

Articolo 4

(Rendiconto mensile)

L'Associazione è tenuta a rimettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, ogni giustificativo di spesa relativo ai costi sostenuti per i servizi richiesti, nonché ogni altro conto relativo alle prestazioni effettuate secondo la presente convenzione e gli impegni assunti di volta in volta.

Articolo 5

(Copertura assicurativa)

E' fatto obbligo all'Associazione di provvedere direttamente alla copertura assicurativa del rischio infortuni e malattie, di origine non dolosa connesso all'attività svolta dal personale volontario nell'espletamento del servizio, nonché dai danni provocati a persone e/o cose dalle attrezzature, dai materiali di consumo, dai mezzi dell'Associazione e personale del volontariato nel corso e per lo svolgimento dell'attività convenzionata.

Articolo 6

(Decorrenza e termini della convenzione)

La presente convenzione ha efficacia di anni uno dal 21 luglio 2017 al 20 luglio 2018. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proroga della convenzione per un periodo non superiore a mesi sei, nelle more dell'espletamento del procedimento di un nuovo affidamento, salvo disdetta delle parti da inviarsi a mezzo pec almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 7

(Modifiche e/o variazioni)

Ogni modifica non sostanziali alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti firmatarie e dovrà, comunque, costituire oggetto di appositi atti aggiuntivi.

Articolo 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme di leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'**Associazione**

P.A. Croce Bianca Val Vibrata Il Presidente
(*Sig. Gabriele Peroni*)

Per l'**Amministrazione Comunale**

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
(*Dott. Andrea Luzi*)

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: arch. Rando Angelini

Il Segretario Comunale
F.to: ANGELINI Dott. TOMMASO

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

Impegno n. _____ Prenot. d'impegno _____ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
F.to: Dott. Andrea Luzi

Prot. n. _____ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata, li _____

Il Messo Comunale

Visto: Il Segretario Comunale
F.to: ANGELINI Dott.
TOMMASO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4 T.U.E.L. D.L.gs n. 267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: ANGELINI Dott. TOMMASO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo, si compone di n. _____ fasciate e n. _____ allegati.

Sant'Egidio alla Vibrata, li _____

L'Istruttore Amministrativo